



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Prot. n. 3639

VISTO il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992., n.223 con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

VISTO l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei LL.PP.- Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

VISTO il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

VISTO il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;

VISTO il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 giugno 1999 che integra e modifica alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed apporta alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;

VISTO l'art.3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art.2;

CONSIDERATO che l'art.4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n.223 acquistino efficacia operativa secondo i termini di cui al citato art.3, punto 3 del decreto 3 giugno 1998 medesimo, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti;

VISTO l'art.3 del decreto 11 giugno 1999, che sostituisce il suddetto termine di operatività di diciotto mesi previsto dall'art.3, comma 3 punto secondo del decreto 3 giugno 1998, con quello di due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;

VISTO il decreto 2 agosto 2001 con il quale, constatate esigenze di differimento del suddetto termine biennale è stato ulteriormente differito il medesimo termine per l'operatività delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992, ad un anno dalla pubblicazione dello stesso decreto 8 agosto 2001;

VISTE le circolari 28 maggio 2002, n.296/MOT, 29 maggio 2002, n.401, 29 maggio 2002, n.402 e 2 dicembre 2002 n.3278 con le quali è stata comunicata l'avvenuta omologazione di almeno due barriere per le tipologie H2 bordo laterale, H3 bordo laterale, H4 spartitraffico e H1 bordo laterale e per le quali tipologie l'operatività delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 scatta decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna delle citate circolari;

CONSIDERATO che permangono ancora esigenze di differimento del termine di operatività delle disposizioni di cui al citato decreto 18 febbraio 1992, per le restanti tipologie di barriere - per le quali non sono ancora state emanate le relative circolari e che pertanto si rende necessario prorogare ulteriormente il termine di un anno previsto dal su citato decreto 8 agosto 2001, al fine di consentire agli enti appaltanti di continuare ad avvalersi, limitatamente a dette tipologie, della facoltà prevista dal regime transitorio di cui al citato art.4 del decreto 3 giugno 1998;

### DECRETA

ART.1 - Il termine di un anno previsto dall'art.1 del decreto 2 agosto 2001 è sostituito con quello di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, unicamente con riferimento alle seguenti tipologie di barriera: **H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.**



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

ART.2 - Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 18 febbraio 1992, n.223, nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 giugno 1998 e nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11.6.99.

ART.3 -Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23.12.2002

**IL MINISTRO**  
**Pietro LUNARDI**